



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/12 DEL 14.10.2020

Oggetto: Implementazione di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Criteri e modalità di attuazione dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020.

L'Assessore dei Trasporti, con la proposta n. 105775 del 2020, richiama l'attenzione sulla recente legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020, pubblicata nel BURAS l'8 ottobre 2020 che, all'art. 1, ha dettato misure a sostegno del trasporto pubblico locale, autorizzando la spesa di euro 2.000.000 aggiuntiva rispetto alle assegnazioni statali di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) e decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

Al comma 2, la norma prevede che, per le finalità di cui al comma 1, per tutto il periodo della durata dell'emergenza sanitaria in corso, possano essere implementati, nel rispetto della normativa vigente, i servizi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti.

L'emergenza sanitaria è stata da ultimo prorogata, con decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2020.

Al fine di illustrare le modalità di attuazione della disposizione normativa in parola, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta n. 47/86 del 24.9.2020 nella quale si dà conto delle predette norme.

L'Assessore prosegue evidenziando che, mentre la disposizione contenuta nel richiamato D.L. n. 111 /2020 autorizza servizi aggiuntivi solo ove si tratti di percorrenze già in essere e che, nel periodo ante Covid, abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità, viceversa, la legge regionale in argomento consente di intervenire autorizzando servizi aggiuntivi sia in termini di variazioni di percorrenze che di nuove linee, ogni qualvolta sussista una criticità originata dall'applicazione delle prescrizioni dettate per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e, dunque, anche laddove nell'anno precedente non si fossero registrate criticità.



L'intervento legislativo regionale, prosegue l'Assessore, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stanziata, contribuisce a dare risposte soprattutto alle esigenze ricollegate al trasporto pubblico scolastico.

L'Assessore, quindi, in conformità e nel rispetto della richiamata disposizione legislativa e della normativa vigente, illustra i criteri e le modalità con cui devono essere implementati i servizi e ne propone l'approvazione alla Giunta:

- a) le risorse previste dall'art. 1 della legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020 potranno essere destinate a finanziare anche quei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale che nel periodo ante Covid-19 non abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità e, pertanto, non possono essere finanziati secondo quanto previsto dall'art. 111 del D.L. n. 111/2020;
- b) i servizi aggiuntivi finanziabili con le risorse di cui alla norma in parola sono quelli che si rendono necessari per assicurare il regolare servizio in conseguenza dell'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19;
- c) la Direzione generale dei Trasporti, per il tramite del suo competente servizio, provvederà, fino a concorrenza delle risorse stanziata con l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020 a:
 1. autorizzare, istruendo le relative richieste in ordine cronologico, le istanze di variazioni dei programmi di esercizio in conformità a quanto previsto nei contratti di servizio con le singole aziende;
 2. affidare, istruendo le relative richieste in ordine cronologico, i servizi relativi a nuove tratte /linee che si rendano necessarie per contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 alle aziende di trasporto operanti nell'ambito territoriale di riferimento;
 3. autorizzare le variazioni dei programmi di esercizio e gli affidamenti delle nuove linee di cui ai precedenti punti subordinandone l'efficacia al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 da parte del competente Dipartimento Trasporti terrestri, laddove necessario.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Trasporti

DELIBERA



di approvare i seguenti indirizzi:

- a) le risorse previste dall'art. 1 della legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020 potranno essere destinate a finanziare anche quei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale che nel periodo ante Covid-19 non abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità e, pertanto, non possono essere finanziati secondo quanto previsto dall'art. 111 del D.L. n. 111/2020;
- b) i servizi aggiuntivi finanziabili con le risorse di cui alla norma in parola sono quelli che si rendono necessari per assicurare il regolare del servizio in conseguenza dell'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19;
- c) di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti, per il tramite del suo competente servizio e fino a concorrenza delle risorse stanziare con l'art. 1 della legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020 di:
 1. autorizzare, istruendo le relative richieste in ordine cronologico, le istanze di variazioni dei programmi di esercizio in conformità a quanto previsto nei contratti di servizio con le singole aziende;
 2. affidare, istruendo le relative richieste in ordine cronologico, i servizi relativi a nuove tratte /linee che si rendano necessarie per contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 alle aziende di trasporto operanti nell'ambito territoriale di riferimento;
 3. autorizzare le variazioni dei programmi di esercizio e gli affidamenti delle nuove linee di cui ai precedenti punti subordinandone l'efficacia al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 da parte del competente Dipartimento Trasporti terrestri, laddove necessario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda